

# ISTITUTO COMPRENSIVO "DON L. MILANI" di AQUILEIA



Sede Via Duca d'Aosta, 24 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD)

C.F. 90020590304 ☎ 0431 972739 🌐 <https://icaquileia.edu.it>

✉ [udic84600d@istruzione.it](mailto:udic84600d@istruzione.it) - [udic84600d@pec.istruzione.it](mailto:udic84600d@pec.istruzione.it)



*Veleggiare insieme*

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21 dicembre 2022)

### Sommario

Sommario.....	1
TITOLO I - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA.....	2
TITOLO II - I DIRITTI.....	2
TITOLO III - I DOVERI E LE NORME DI COMPORTAMENTO.....	3
Libretto personale.....	3
Orario scolastico e frequenza alle lezioni.....	4
Assenze.....	6
Compiti domestici.....	6
Comunicazioni scuola - famiglia.....	7
TITOLO IV - DISCIPLINA - I PRINCIPI E LE PROCEDURE.....	7
TITOLO V - MANCANZE E SANZIONI .....	9
TITOLO VI - IMPUGNAZIONI E PATTO DI RESPONSABILITÀ.....	12

## **TITOLO I VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

(Art. 1 DPR n.249 24 giugno 1998 - Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

Art. 1. La scuola assume lo studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale.

Art. 2. La scuola si pone come compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti, senza escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni d'apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l'uno dall'altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, a riflettere sulle proprie emozioni e a conoscere e controllare la propria emotività, a esercitare e potenziare le proprie competenze sociali e relazionali, dando ad ogni allievo l'opportunità di crescere, migliorare e maturare, di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità.

Art. 3. La scuola, ponendosi come laboratorio di democrazia, si assume come compito fondamentale quello di trasformare i giovani e gli adolescenti che le sono stati affidati in adulti, in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, artefici del proprio futuro; quello di farne delle persone autonome, dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del lavoro, nella società della conoscenza che si sta formando, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo; abituate a riconoscere innanzitutto le proprie attitudini per orientarsi nella scelte che contrassegnano ogni momento e passaggio importante dell'esistenza; capaci di orizzontarsi nell'età della comunicazione pervasiva, in una società inflazionata dalle informazioni; preparate a fronteggiare la complessità: a individuare i problemi, e conseguentemente a risolverli razionalmente, elaborando le soluzioni di volta in volta adeguate.

Art. 4. La scuola si presenta come uno spazio accogliente e protetto di benessere, una comunità educante, ove in un clima di solidarietà umana i ragazzi sono chiamati a partecipare alla vita scolastica, a condividere scelte e decisioni di fondo: mediante questo coinvolgimento attivo lo studente matura, forma la sua personalità, acquisisce fiducia in sé e nei compagni; si apre senza remore al dialogo con i docenti, riconoscendoli come interlocutori credibili ed autorevoli, acquista fiducia nelle istituzioni; impara a cooperare, a lavorare in gruppo.

Art. 5. La vita della comunità scolastica si basa pertanto sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## **TITOLO II I DIRITTI**

(Art. 2 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

Art. 6. Lo studente ha diritto di ricevere una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi le sue inclinazioni personali e favorisca lo sviluppo integrale della sua personalità. Lo studente ha diritto di sviluppare i propri soggettivi talenti e può formulare richieste, approfondire temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome.

Art. 7. Lo studente ha diritto di usufruire di offerte formative aggiuntive e integrative.

Art. 8. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto per recuperare ritardi e colmare lacune di preparazione.

Art. 9. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto, anche psicologico, per affrontare situazioni di disagio e difficoltà di integrazione in ambito scolastico.

Art. 10. Lo studente ha diritto a vedere tutelata la riservatezza dei dati sensibili che concernono la sua salute, la sua vita privata, la sua famiglia.

Art. 11. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola ed in particolare di essere coinvolto nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico.

Art. 12. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 13. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 14. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della lingua, della cultura, della religione e della comunità cui appartengono.

Art. 15. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.

Art. 16. Lo studente ha diritto di svolgere l'attività didattica in ambienti salubri e sicuri.

Art. 17. La scuola deve porre a disposizione degli studenti tutte le attrezzature e le strumentazioni tecnologiche atte a facilitare il conseguimento delle competenze previste dal corso di studi.

### **TITOLO III**

#### **I DOVERI**

(Art. 3 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

#### **E**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO**

Art. 18. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente ai loro impegni di studio.

Art. 19. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento educato, ad esprimersi con un linguaggio corretto e rispettoso, ad indossare un abbigliamento decoroso, consono alla dignità dell'Istituzione scolastica.

Art. 20. Gli studenti non devono arrecare danni al patrimonio della scuola e devono aver cura dell'ambiente scolastico.

Art. 21. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza all'interno dell'Istituto.

Art. 22. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, le attrezzature e i sussidi didattici (i beni immobili e mobili) in dotazione all'Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 23. Gli studenti all'interno degli spazi scolastici sono tenuti ad evitare rigorosamente tutti i comportamenti che ne potrebbero compromettere l'incolumità e la salute, a partire dal consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco.

#### **Libretto personale**

Art. 24. Il libretto personale, obbligatoriamente provvisto di foto del possessore, è insieme documento di identificazione dello studente e strumento di comunicazione tra scuola e famiglia. L'allievo deve conservarlo con cura e portarlo sempre con sé durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 25. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le richieste di uscita anticipata, le comunicazioni della scuola alla famiglia, tutte le valutazioni scritte, orali e pratiche, devono sempre essere sottoscritte dai genitori, la cui firma deve essere depositata all'inizio dell'anno scolastico nell'apposito spazio sulla retrocopertina del libretto.

Art. 26. È severamente proibita ogni manomissione del libretto, ogni alterazione delle comunicazioni tra scuola e famiglia, ogni falsificazione delle firme dei genitori.

Art. 27. Gli allievi devono consegnare ai genitori e riportare firmato ogni altro documento loro trasmesso dalla scuola, come le autorizzazioni per le uscite, le viste di istruzione, le attività extracurricolari.

Art. 28. Ogni alunno è tenuto ad aver cura dei propri effetti personali, del materiale scolastico, degli arredi, dei beni di altrui proprietà. Ogni alunno è tenuto a mantenere in ordine e pulita la propria classe. Danni eventualmente arrecati a terzi o al patrimonio scolastico dovranno essere risarciti dai genitori.

Art. 29. Durante le lezioni frontali gli alunni dovranno di norma restare composti e silenziosi al loro posto; per interloquire o spostarsi dovranno chiedere il permesso all'insegnante. Per recarsi al bagno dovranno attendere possibilmente il termine della lezione.

Art. 30. Durante l'attività didattica gli alunni dovranno conservare il posto di banco loro assegnato dall'insegnante.

Art. 31. Non è permesso agli alunni consumare merende, dolci e bevande fuori dei momenti consentiti e degli spazi a ciò riservati, e comunque senza averne ottenuto preventiva autorizzazione da parte dell'insegnante.

Art. 32. Una volta utilizzati i bagni gli alunni dovranno lasciare i locali puliti ed in ordine.

Art. 33. Durante i momenti di ricreazione gli alunni dovranno evitare giochi pericolosi e comportamenti violenti. Non dovranno inoltre per nessun motivo allontanarsi dallo sguardo degli insegnanti. In caso contrario potranno essere riaccompagnati in classe ed invitati a svolgere durante l'intervallo i compiti domestici.

Art. 34. Né durante la ricreazione né in nessun altro momento gli alunni potranno uscire dall'edificio o dal recinto scolastico, se non debitamente autorizzati e accompagnati.

Art. 35. Durante la refezione gli alunni dovranno mantenere un atteggiamento educato e composto, evitando di far confusione, di sporcare gli arredi e di sprecare il cibo.

Art. 36. Gli studenti non possono accedere ai laboratori, alle palestre, alla biblioteca ed alle altre aule speciali se non accompagnati da un insegnante o da un collaboratore scolastico.

Art. 37. I laboratori informatici sono dotati di proprio regolamento valevole per tutti gli utenti.

Art. 38. Durante la ricreazione gli alunni devono senza eccezione abbandonare le aule, per recarsi in cortile, nei corridoi dei piani o negli atri.

### **Orario scolastico e frequenza alle lezioni**

Art. 39. Cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica, gli alunni vengono presi in consegna dagli insegnanti, secondo le disposizioni comunicate dal Dirigente a inizio anno, valide anche per le modalità di accompagnamento al termine delle lezioni.

Art. 40. All'avvio dell'anno scolastico i genitori compileranno degli appositi moduli per informare la Direzione delle modalità con cui il figlio raggiungerà e lascerà la scuola, dichiarando cioè

- se utilizzerà il servizio di scuola bus;
- se sarà accompagnato da congiunti o persone adulte di fiducia;
- se uscirà autonomamente al termine delle lezioni (solo studenti delle scuole secondarie)

In relazione all'**uscita autonoma degli alunni**, la nota ministeriale (prot. 2379 del 12 dicembre 2017) riporta quanto segue: *"l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche". Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico".*

Pertanto, a seguito della normativa citata e delle indicazioni ministeriali, i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che, verificato attentamente il percorso casa-scuola, intendano consentire l'uscita autonoma dei propri figli dovranno compilare e sottoscrivere il modello di autorizzazione predisposto dall'Istituto, corredandolo dei propri documenti d'identità.

Il Dirigente scolastico prenderà atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, potrà opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

L' autorizzazione avrà e dovrà essere rinnovata per ogni anno scolastico successivo.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto scolastico ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, la scuola, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza connesso al proprio ruolo, potrà consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o di un adulto delegato.

Il presente regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

Se i genitori che si sono impegnati ad accompagnare personalmente il bambino non si presentassero a ritirare il figlio, egli sarà trattenuto a scuola fino al loro arrivo ed affidato per la necessaria sorveglianza ai collaboratori.

Ove invece i genitori intendano affidare a terzi l'accompagnamento del bambino, dovranno compilare una regolare delega, indicando i nomi delle persone incaricate del servizio, permanentemente o provvisoriamente, e specificando in quest'ultimo caso anche il periodo di tempo previsto. In assenza della presentazione di tale documento gli insegnanti tratteranno il bambino a scuola e lo affideranno alla sorveglianza dei collaboratori fino all'arrivo dei genitori o delle persone incaricate.

Nel caso in cui il genitore o persona maggiorenne delegata non si presenti al momento dell'uscita dalla scuola, il personale docente conduce l'alunno all'interno dell'edificio scolastico, effettua un primo tentativo di contattare telefonicamente la famiglia per chiedere spiegazioni del ritardo e prendere accordi circa il "ritiro" dell'alunno; quindi, qualora i tempi si allunghino, affida momentaneamente l'alunno al collaboratore scolastico in servizio, lo informa degli accordi intercorsi con i genitori, fornisce eventualmente il numero telefonico della famiglia per ulteriori necessità di contatto, lo informa qualora siano in essere situazioni particolari in merito all'affidamento dell'alunno, nel rispetto delle norme sulla privacy. Nel caso di ripetuti ritardi prolungati (oltre i 30 minuti) o di impossibilità di contattare il genitore o persona delegata al ritiro oltre il periodo di 30 minuti, il personale scolastico può prendere contatto con i Carabinieri per gli adempimenti del caso.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono accompagnati dai docenti dell'ultima ora fino ai cancelli che delimitano la pertinenza scolastica.

Dal momento in cui gli alunni vengono affidati ai genitori o ai loro delegati o lasciati liberi, cessano di essere in carico all'Amministrazione scolastica.

Gli adulti che accompagnano i bambini a scuola sono tenuti ad affidarli al personale accogliente nel luogo convenuto e a non indugiare, a meno di non avere comunicazioni urgenti.

Art. 41. Dieci minuti dopo il termine delle lezioni verranno chiusi gli accessi alla scuola, ed i genitori che ancora indugiassero all'interno del recinto scolastico saranno pregati di allontanarsi.

Art. 42. Qualora i genitori per i più svariati motivi intendessero prelevare il loro figlio prima della fine regolare delle lezioni, dovranno sottoscrivere regolare richiesta di uscita fuori orario, con ciò stesso liberando la scuola da ogni responsabilità circa la custodia del minore nel residuo tempo scolastico. Se tali uscite anticipate dovessero ripetersi per un periodo più o meno prolungato, i genitori dovranno rivolgere motivata e preventiva richiesta alla Direzione per ottenere un permesso di uscita valido per tutto il tempo necessario.

Art. 43. Salvo ovviamente quando essi siano previsti nell'ambito dell'orario flessibile applicato nella Scuola dell'Infanzia durante il periodo dell'accoglienza, ritardi superiori a 15 minuti nell'ingresso a scuola dovranno essere debitamente giustificati dai genitori entro il giorno successivo e comunque registrati dalla scuola. In ogni caso l'ingresso a scuola, comunque motivato e giustificato, dopo due ore dall'inizio delle lezioni potrà essere consentito solo se formalmente autorizzato dalla Direzione o dal Coordinatore di plesso.

Art. 44. Ritardi reiterati, sistematici ed ingiustificati dovranno essere immediatamente segnalati dai Coordinatori di plesso al Dirigente per i provvedimenti del caso.

Art. 45. Uscite anticipate potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di sede solo nelle due ultime ore di lezione, e solo per ragioni serie e particolari, quali visite mediche, impegni sportivi, gravi motivi familiari.

Art. 46. Il Dirigente Scolastico può rilasciare permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita in anticipo per ragioni serie e particolari, quali terapie mediche, terapie di riabilitazione, terapie psicologiche, gravi motivi familiari.

Art. 47. Qualora le lezioni terminino prima o inizino dopo l'orario consueto (per assemblea sindacale, scioperi del personale, inagibilità provvisoria dei locali etc) le famiglie saranno informate tramite registro elettronico entro il giorno precedente. In caso di sciopero, sarà dovere dei genitori accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni.

### **Assenze**

Art. 48. Le assenze dalle lezioni dovranno sempre essere giustificate per iscritto sul libretto personale o sul diario, che dovrà essere presentato per registrazione all'insegnante in servizio nella prima ora di lezione.

Art. 49. Nel caso di assenze reiterate e frequenti la scuola si riserva il diritto di avvertire ed interpellare la famiglia dell'alunno, anche per le vie brevi mediante comunicazione telefonica.

Al rientro da un periodo di assenza per malattia, l'alunno verrà automaticamente considerato idoneo a svolgere tutte le attività scolastiche, salva diversa indicazione formulata per iscritto dai genitori, dal medico curante, dal pediatra di libera scelta, che ugualmente dovranno segnalare l'eventuale necessità di adottare temporaneamente per il convalescente modificazioni della dieta o sottoporlo a limitazioni precauzionali di movimento, come la sospensione della ricreazione all'aria aperta o l'esonero temporaneo dall'attività motoria.

Art. 50. Eventuali assenze prolungate non dipendenti da motivi di salute, andranno notificate dai genitori anticipatamente alla Direzione.

Art. 51. E' fatto obbligo alla famiglia e/o all'alunno informarsi durante l'assenza dei compiti assegnati nel frattempo per casa dagli insegnanti, oltre che degli argomenti trattati e delle attività svolte in classe, tramite il controllo del Registro Elettronico o consultando direttamente i docenti e organizzando quindi autonomamente il necessario recupero.

Art. 52. Assenze reiterate, prolungate ed ingiustificate potrebbero dar luogo, nei casi più gravi, alla segnalazione dei genitori all'autorità giudiziaria per evasione dell'obbligo scolastico.

Art. 53. Prima dell'inizio dell'anno scolastico i genitori sono tassativamente tenuti a comunicare agli insegnanti per iscritto prescrizioni mediche che permanentemente limitino l'attività fisica o condizionino l'alimentazione dell'alunno, che implicino l'assunzione regolare di farmaci o comportino l'adozione di particolari misure di prevenzione. In ogni caso la somministrazione di farmaci in ambito scolastico dovrà essere specificamente richiesta ed autorizzata, sempre per iscritto, dai genitori e convalidata dalla direzione, previa consultazione dei servizi sanitari ed in coerenza con il relativo protocollo d'Istituto.

Art. 54. I genitori sono ugualmente tenuti ad informare preventivamente e per iscritto direzione ed insegnanti delle patologie croniche da cui siano affetti gli alunni, dei rischi ad esse connessi, delle misure da mettere in atto in caso di eventuali crisi.

Art. 55. Ove un bambino si presenti a scuola palesemente sofferente di una qualche affezione, disturbo, indisposizione non sarà ammesso in classe e sarà affidato ai genitori per essere riaccompagnato a casa.

Art. 56. In caso di malessere o, indisposizione o malore sopravvenuti all'alunno durante la permanenza a scuola, verranno immediatamente avvisati e convocati i genitori per i provvedimenti del caso. Ove essi risultassero irreperibili o indisponibili la Direzione allenterà la guardia medica o i servizi sanitari.

### **Compiti domestici**

Art. 57. Gli alunni della Scuola Primaria a tempo modulare e della Scuola Secondaria di I grado sono tenuti a svolgere con regolarità i compiti domestici.

Art. 58. Nella Scuola Primaria a tempo pieno i compiti domestici si limitano a letture e ad esercitazioni di consolidamento da effettuare durante il fine settimana. Argomenti da studiare possono comunque essere eccezionalmente assegnati agli alunni delle classi terminali.

Art. 59. La mancata esecuzione dei compiti domestici dovrà in ogni caso essere giustificata per iscritto dai genitori.

### **Comunicazioni tra scuola e famiglia.**

Art. 60. Gli insegnanti trascriveranno i messaggi di qualsiasi tipo indirizzati alle famiglie sul registro elettronico.

Art. 61. I genitori incontreranno gli insegnanti nei momenti istituzionalmente previsti per i colloqui, e cioè nell'ambito delle assemblee di classe, dei ricevimenti individuali e dei ricevimenti generali; in tali occasioni non sarà permessa nell'ambito degli spazi e dei locali scolastici la presenza dei bambini e dei ragazzi, per motivi di opportunità, organizzazione e soprattutto per l'impossibilità di garantirne la sorveglianza.

Art. 62. Colloqui ed abboccamenti improvvisati, prima dell'inizio delle lezioni o al loro termine, sono ammessi solo per gravi ed urgenti comunicazioni: altrimenti vanno assolutamente sconsigliati, e per la tutela dovuta della riservatezza, e per non creare intralcio al funzionamento ed all'organizzazione della scuola, e per rispettare il lavoro dell'insegnante ed il suo diritto a tutelare la propria sfera di libertà privata una volta terminato l'assolvimento dei doveri professionali. Tantomeno è consentito indirizzare telefonate personali ai docenti durante l'orario scolastico: in questo caso i collaboratori si limiteranno a prendere nota di eventuali messaggi, per riferirli più tardi agli interessati, cui ovviamente non dovranno passare la comunicazione.

Art. 63. Al di fuori dei momenti di incontro e partecipazione previsti dai consigli di classe, interclasse ed intersezione (festeggiamenti, mostre del libro, recite e rappresentazioni, etc.) la presenza dei genitori a scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche non è permessa, se non è giustificata da ragioni educative (sportello psico-pedagogico, testimonianze, consulenza all'interno dei laboratori, collaborazione con gli insegnanti ...) e se comunque non è stata debitamente autorizzata dalla Direzione.

## **TITOLO V DISCIPLINA**

**(Art. 4 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse così come modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007)**

### **I PRINCIPI E LE PROCEDURE**

Art. 64. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e correttive, mai meramente punitive o afflittive: essi devono tendere a rafforzare negli alunni il senso di responsabilità e la consapevolezza dei loro doveri verso la comunità di cui fanno parte. In ogni caso la valutazione relativa al comportamento non dovrà influenzare quella riguardante il profitto e l'apprendimento.

Art. 65. La responsabilità disciplinare è personale ed individuale per cui andranno evitati provvedimenti indiscriminatamente indirizzati a colpire un intero gruppo. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Considerazioni relative al comportamento di un allievo non possono essere adottate ad influenzarne la valutazione.

La scuola adotta sanzioni disciplinari volte alla rieducazione anche come conseguenza dell'atto di bullismo e cyber bullismo, in base alla gravità del comportamento e in collaborazione con la famiglia.

Art. 66. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera manifestazione da parte dello studente delle sue opinioni, sempre che non ledano l'altrui onorabilità, non offendano convinzioni religiose, politiche ed ideologiche diverse, non esprimano sentimenti razzisti, xenofobi, sessisti e fascisti.

Art. 67. Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi a carico dello studente incolpato.

Art. 68. Le sanzioni devono essere chiaramente e rigorosamente motivate.

Art. 69. Le sanzioni devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse

tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del suo comportamento e delle conseguenze che da esso sono derivate.

Art. 70. Le sanzioni diverse dalla sospensione della frequenza sono comminate dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore di Classe o dai singoli docenti del Consiglio, come di volta in volta di seguito specificato. Il Dirigente scolastico ha sempre la facoltà di impugnare le decisioni assunte dal Coordinatore e dai Docenti o di avocare a sé le decisioni in materia disciplinare a questi delegate.

Art. 71. Le sanzioni che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe o autoritativamente dal Dirigente scolastico, nel caso in cui la gravità della trasgressione comporti la necessità di un intervento immediato e tempestivo di allontanamento dalla scuola.

Art. 72. Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto, gli organi rispettivamente competenti ad irrogare le sanzioni previste, sono convocati dal Preside in un caso, dal genitore Presidente nell'altro, entro una settimana dalla segnalazione delle trasgressioni al regolamento da giudicare. Alle riunioni degli organi in seduta giudicante è sempre presente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, che presenta il fatto in discussione sulla base delle risultanze dell'istruttoria precedentemente compiuta. Prima di assumere la sua decisione l'organo collegiale competente ha facoltà di ascoltare direttamente lo studente accusato e di valutarne le dichiarazioni e giustificazioni. Lo studente deve avvalersi in tali circostanze dell'assistenza dei genitori.

Art. 73. Nel caso venga irrogata la sanzione disciplinare della sospensione, prima del periodo del temporaneo allontanamento i docenti della classe daranno indicazione scritta allo studente degli argomenti che saranno trattati durante il successivo periodo e, su richiesta dello stesso o della sua famiglia, forniranno ulteriori indicazioni di studio allo scopo di far riprendere l'allievo la normale attività didattica al termine dell'allontanamento. Il presidente del Consiglio di Classe durante tale periodo contatterà lo studente e la famiglia allo scopo di favorire un rapporto volto al reinserimento in classe.

Art. 74. Le sanzioni disciplinari più lievi, ed in particolare le ammonizioni, dovranno essere trascritte dal Coordinatore sul registro di classe e sul libretto personale dell'allievo. La nota riportata sul registro e sul libretto personale dovrà essere controfirmata da un genitore per presa visione. Le sanzioni disciplinari comportanti allontanamento dalla scuola o pene alternative a carattere riparatorio dovranno essere formalizzate dal Dirigente scolastico mediante decreto da comunicare alla famiglia.

Art. 75. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del suo trasferimento ad altro Istituto. Le sanzioni disciplinari non sono considerate alla stregua di dati sensibili. Il cambiamento di scuola non interrompe il procedimento disciplinare.

Art. 76. Le sanzioni inflitte allo studente verranno valutate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Art. 77. Il voto di condotta valuta globalmente il comportamento degli studenti, registra il rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita dell'istituzione scolastica, ma non può riferirsi ad un singolo episodio isolato, pur censurabile, dovendo scaturire da un giudizio complessivo sul livello di maturazione e di crescita raggiunto dallo studente nel corso dell'intero anno scolastico.

Art. 78. Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

Art. 79. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Art. 80. Un voto di condotta inferiore alla sufficienza comporta, in sede di scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di stato.

Art. 81. Il voto di condotta viene espresso in decimi. Ai fini della determinazione del voto di condotta vanno considerati i seguenti elementi:

- Regolarità della frequenza e puntualità della presenza
- Rispetto delle consegne ed esecuzione dei compiti domestici
- Attenzione, impegno, interesse e partecipazione all'attività didattica

- Comportamento composto ed educato in classe, tale da non arrecare disturbo alla lezione.
- Rispetto dei compagni e degli insegnanti
- Rispetto dell'ambiente, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di pulizia ed igiene
- Correttezza dell'abbigliamento e del linguaggio
- Attitudine a socializzare, disponibilità ad integrarsi nel gruppo, disponibilità ad aiutare i compagni
- Autonomia, capacità di organizzazione efficace dell'attività di studio. Disponibilità alla collaborazione ed al lavoro di gruppo.
- Capacità di iniziativa, di proposta, di critica.

## **TITOLO VI MANCANZE E SANZIONI**

Art. 82. Qualora uno studente manchi gravemente di rispetto ad un Insegnante, al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, ad un membro del personale scolastico o a un suo compagno, egli sarà punito con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata proporzionale alla gravità dell'offesa ed al ruolo della persona offesa, comunque variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 giorni . Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa determinerà un aggravamento della sanzione, comunque entro i limiti massimi stabiliti per la fattispecie.

Art. 83. Qualora uno studente passi a vie di fatto nei confronti di un Insegnante, del Dirigente scolastico o di uno dei suoi collaboratori, di un qualsiasi membro del personale scolastico, egli sarà punito con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata proporzionale alla gravità dell'offesa ed al ruolo della persona offesa, e comunque non inferiore a 30 giorni.

Art. 84. Qualora uno studente partecipi ad una zuffa, si renda responsabile nei confronti di un compagno di un'aggressione fisica, e comunque metta in atto comportamenti maneschi, sempre che queste azioni non provochino nelle persone offese lesioni o danni di sorta, esse sono punite con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo variabile da una settimana a 15 giorni. Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa e di svolgere azioni riparatorie opportune, come ad esempio una ricerca sui temi della violenza, della tolleranza, delle regole della convivenza civile, è assunta ad aggravante, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione.

Art. 85. Qualora uno studente commetta contro un compagno azioni gravi e/o ripetute tali da recare danno alla sua integrità fisica e/o psichica (percosse gravi determinanti lesioni, atti persecutori classificabili come "bullismo", molestie e violenze sessuali, etc.), o compia azioni tali da mettere in pericolo la sicurezza generale (atti dolosi indirizzati a provocare incendi, allagamenti, distruzioni) egli è sospeso dal Consiglio di Istituto per periodi variabili da 15 giorni all'intero anno scolastico. Tali fatti sono dal Dirigente scolastico segnalati alla Magistratura per i provvedimenti di competenza. L'iter del procedimento giudiziario, qualsiasi sia il suo esito, non inficia i provvedimenti assunti d'urgenza dall'autorità scolastica, né determina la loro sospensione o revoca.

Art. 86. Qualora uno studente rivolga offese a un compagno, relative alla sua identità di genere o etnica, o alle sue convinzioni religiose, ideologiche, culturali, fatte salve eventuali conseguenze d'ordine penale o civile (per calunnia, diffamazione, ingiuria, istigazione all'odio razziale etc.) egli sarà punito con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 15 giorni. Egli, oltre alle scuse formali alla persona offesa, dovrà svolgere, su indicazione del Coordinatore di classe, una ricerca sulla confessione, ideologia, etnia, comunità cui ha portato offesa, riflettendo in generale sull'odiosità dei meccanismi di discriminazione ed esclusione comunque giustificati. Il rifiuto di tale atto di riparazione determinerà un aggravamento della sanzione, comunque entro i limiti massimi stabiliti.

Art. 87. Se gli studenti non assolvono le consegne loro affidate o non svolgono diligentemente i compiti domestici, i singoli docenti possono irrogare loro sanzioni riparatorie consistenti nello svolgimento di compiti supplementari.

Art. 88. Nel caso un allievo arrechi disturbo ed intralci il regolare svolgimento delle lezioni, egli non potrà essere dall'insegnante temporaneamente allontanato dall'aula, con il ricorso ad una sanzione legittimata da una lunga tradizione, ma non più accettabile in quanto contrastante con il dovere di vigilanza e sorveglianza del docente. In alternativa egli provvederà a sottoporre l'allievo ad immediata

verifica orale relativa all'argomento della lezione in corso, o gli assegnerà compiti domestici supplementari, sempre relativi agli argomenti trattati nel corso della lezione. In ogni caso il comportamento dell'alunno dovrà essere segnalato e censurato con nota scritta di ammonizione da riportare sul registro di classe e sul libretto personale del colpevole.

Art. 89. Se gli studenti si assentano dalle lezioni senza una giustificazione valida o se si presentano alle lezioni con continuo ed immotivato ritardo potranno con delibera del Consiglio di classe essere allontanati dalla scuola per un periodo da uno a tre giorni, salvo l'accettazione di una pena riparatoria ed educativa, come l'impegno a partecipare attivamente ad attività integrative e progetti programmati in orario extrascolastico.

Art. 90. Gli allievi che si allontanassero senza permesso dalla classe, dai laboratori o da altri spazi adibiti ad ospitare attività didattiche, sottraendosi alla sorveglianza dell'insegnante, pur senza lasciare i locali scolastici e le loro immediate pertinenze, sono puniti con la sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni. Gli allievi che senza permesso abbandonino l'Istituto durante il tempo scolastico sono puniti con la sospensione da 1 a 2 settimane.

Art. 91. Allo studente che si sia reso responsabile di una contraffazione o falsificazione di firme, voti o comunicazioni sul libretto personale o altri documenti della scuola verrà irrogata una sanzione riparatoria consistente in una ricerca sulla normativa riguardante la fattispecie e verrà escluso dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, mantenendo durante la loro effettuazione l'obbligo di frequenza. La sanzione sarà annotata sul registro e sul libretto personale e influenzerà il voto di condotta.

Art. 92. Nel caso in cui falsificazioni o contraffazioni siano più di una o lo studente abbia provveduto a sostituire delle pagine o l'intero libretto personale, al fine di nascondere alla famiglia la propria situazione scolastica, oltre all'esclusione dai viaggi di istruzione, sarà allontanato dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a 7 giorni. In alternativa, per lo stesso periodo, lo studente dovrà svolgere in orario extrascolastico opera di supporto all'attività didattica (ricercando o elaborando documentazione, catalogando libri, ecc.).

Art. 93. Il comportamento dello studente che utilizzi il cellulare, o altri supporti multimediali non previsti dallo svolgimento delle lezioni, e comunque non autorizzati dall'insegnante, sarà segnalato con nota disciplinare sul registro di classe e sul libretto e influirà sul voto di condotta. Qualora tale comportamento sia reiterato dall'allievo esso sarà punito con la sospensione da 1 a tre giorni dalle lezioni.

Art. 94. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per diffondere atti coperti dal segreto d'ufficio (ammonizioni sul registro; verifiche scritte; schede di valutazione; schede personali etc.), qualsiasi sia la finalità delle sue azioni, egli è punito con la sospensione dalle lezioni per un periodo variabile da un giorno ad una settimana, estensibile fino a 15 giorni in caso di recidiva. La disponibilità ad effettuare azioni riparatorie, quali la frequenza di un corso intensivo sulla privacy, costituisce attenuante e può comportare una riduzione della sanzione. Il perseguimento di finalità oltraggiose o diffamatorie nei confronti di compagni ed insegnanti costituisce aggravante, entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione.

Art. 95. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per ritrarre o riprendere compagni ed insegnanti senza il loro consenso, palesemente violandone la privacy, sarà dal Consiglio di classe allontanato per un periodo massimo di una settimana, estensibile fino a 15 giorni in caso di recidiva.

Art. 96. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per riprendere o ritrarre compagni ed insegnanti in atteggiamenti che costituiscano palese violazione della loro dignità, oltre che della loro privacy, per diffamarli ed umiliarli pubblicamente, o per diffondere bravate ed atti di bullismo, la sospensione dalle lezioni può essere disposta dal Consiglio di istituto per periodi variabili, a seconda della gravità degli atti, da 15 a 30 giorni, fatte salve le conseguenze d'ordine penale e le possibili rinvii delle parti offese in sede civile.

Art. 97. È assolutamente vietato, durante le prove scritte, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo, nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, apparecchiature elettroniche di tipo palmare o personal computer portatili. Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è previsto il ritiro della prova e la sua classificazione con il punteggio minimo (applicazione estensiva della nota MIUR n. prot. 5190 del 18 maggio 2009).

Art. 98. Qualsiasi registrazione di lezioni è vincolata alla concessione dell'autorizzazione da parte dell'insegnante salvo essa sia prevista dal Piano Educativo Personalizzato di allievo con DSA. In questo

caso solo la registrazione di interrogazioni è soggetta a liberatoria da parte delle famiglie dei soggetti coinvolti.

Art. 99. Il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, quando sia provata la sua responsabilità individuale. Gruppi di studenti saranno invece chiamati a risarcire in solido il danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, quando si provi che hanno concorso a determinarlo con il loro comportamento commissivo od omissivo. In ogni caso, in presenza di atti di danneggiamento volontario (atti vandalici), fatta salva la sanzione civilistica del risarcimento, il Consiglio di classe potrà irrogare ulteriori sanzioni disciplinari, consistenti nell'allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni, che possono venire sostituite da sanzioni a carattere riparatorio o compensatorio (ad esempio : cancellazione di scritte deturpanti o di graffiti, riparazione di danni o guasti, ripulitura di ambienti e locali ....).

Art. 100. Ugualmente il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente, e gruppi di studenti saranno chiamati a risarcire in solido, qualsiasi danno arrecato durante attività scolastiche e parascolastiche ai beni di un soggetto privato (compagni, insegnanti, membri del personale non docente o anche terzi estranei all'Istituzione scolastica). Se il danno provocato deriva da dolo o colpa grave, oltre all'obbligo del risarcimento potrà essere loro applicata la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni, da sostituirsi eventualmente con attività riparatorie da concordare.

Art. 101. Lo studente che si sia appropriato dolosamente di beni appartenenti ad un soggetto terzo, o all'Istituzione scolastica stessa, sarà tenuto a restituire la refurtiva o comunque a risarcire personalmente o in solido il derubato; fermo restando che la restituzione o il risarcimento non escludono conseguenze d'ordine disciplinare, che in rapporto alla gravità del fatto possono arrivare a 15 giorni di sospensione dalla frequenza scolastica e comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 102. Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua incolumità e salute, dovrà produrre ed esporre in pubblico ampia e documentata relazione sulle conseguenze dannose provocate dai suoi atti, sul valore ed il significato della prevenzione in materia di salute e sicurezza, etc.; in ogni caso sarà immediatamente sospeso dalle lezioni con provvedimento autoritativo del Dirigente scolastico per un periodo variabile, in relazione della gravità del fatto, da uno a dodici giorni.

Art. 103. Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua o la altrui incolumità e salute, comportamenti comprovati e seguiti da sanzione disciplinare, il consiglio di classe potrà prevederne l'esclusione dalle visite d'istruzione programmate per la classe, tenuto conto dei maggiori rischi impliciti in un'attività condotta al di fuori dell'edificio scolastico.

Art. 104. Nei casi in cui, negli spazi interni od esterni agli istituti, durante l'orario scolastico o nello spazio di tempo immediatamente precedente all'inizio o immediatamente successivo al termine delle lezioni, gli studenti mettano in atto comportamenti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica, elevando schiamazzi, canti sguaiati, urla e grida , oppure mettano in atto comportamenti tali da arrecare molestia e pregiudizio alle persone che frequentano gli spazi o le vie attigue all'Istituto, abbandonando rifiuti o lanciando oggetti nell'altrui proprietà, fino a creare anche situazioni di pericolo per i vicini, il Consiglio di classe potrà adottare nei loro confronti provvedimenti riparatori o di esclusione dalla ricreazione e dai viaggi di istruzione. Nei casi più gravi, ove il comportamento degli allievi, oltre che provocare rischi alle persone o danni alle cose, finisca per compromettere il buon nome della scuola, il Dirigente scolastico, oltre a pretendere un'immediata riparazione dei danni morali e materiali, potrà sospendere i responsabili dalla frequenza delle lezioni , in proporzione alla gravità dei fatti, fino a 10 giorni.

Art. 105. Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente si allontanerà volontariamente dal gruppo, sottraendosi alla sorveglianza dell'insegnante sia in orario diurno che notturno, l'insegnante responsabile della vigilanza e dell'organizzazione potrà decidere l'immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino ad una settimana nel caso egli abbia messo a repentaglio la sua sicurezza ed incolumità.

Art. 106. Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente mantiene un contegno tale da arrecare disturbo ai compagni ed a terzi, oppure compie azioni tali da arrecare danno all'immagine della Scuola o si rende responsabile di atti di vandalismo, teppismo e violenza l'insegnante responsabile della

vigilanza e dell'organizzazione potrà decidere l'immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino ad una settimana e provvedimenti di risarcimento dei danni arrecati.

Art. 107. Nel caso lo studente commetta azioni che ad inappellabile giudizio dell'autorità scolastica configurino palesi violazioni della dignità e del rispetto della persona umana (minacce, intimidazioni, ingiurie, percosse, molestie e violenze sessuali etc.), o compia azioni tali da mettere in pericolo la sicurezza generale (azioni dolose atte a provocare incendi, allagamenti, distruzioni) egli è sospeso dal Consiglio di istituto per periodi variabili da 15 giorni all'intero anno scolastico, con possibilità di esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di stato nei casi più gravi, di recidiva acclarata o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

Art. 108. La reiterazione delle infrazioni meno gravi che di per sé non comporterebbero la sospensione dalle lezioni o il rifiuto dello studente di sottostare alle disposizioni riparatorie stabilite negli stessi casi, darà luogo all'allontanamento dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a 3 giorni. In ogni caso tutte le mancanze disciplinari devono essere trascritte sul registro di classe e sul libretto personale. Per i fatti più gravi il docente presente al momento dell'infrazione o il presidente del consiglio di classe o il coordinatore di sede, devono produrre una relazione scritta e circostanziata sui fatti da presentare al Dirigente Scolastico.

## **TITOLO VII**

### **IMPUGNAZIONI E PATTO DI RESPONSABILITÀ**

**(Articolo 5 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto degli studenti e delle studentesse così come modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007)**

Art. 109. Avverso un provvedimento di sospensione dall'attività didattica, la famiglia dello studente o chiunque vi abbia interesse possono inoltrare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola (D. P. R. 249/98, modificato 235/2007). L'organo di garanzia verrà immediatamente convocato e si riunirà entro una settimana a decorrere dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 110. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione in base al principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

Art. 111. L'organo di garanzia è presieduto di diritto dal dirigente scolastico ed è composto da tre altri membri designati dal Consiglio di Istituto nel suo seno: due insegnanti ed un genitore. Il Consiglio designa pure nel suo seno 2 supplenti: un docente, ed un genitore.

Art. 112. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 113. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio

Art. 114. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti.

Art. 115. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

Art. 116. L'organo di garanzia è espressione del Consiglio d'Istituto e resta in carico quanto il Consiglio di Istituto stesso. I membri del Comitato di garanzia decaduti per perdita di requisiti di eleggibilità vengono immediatamente surrogati.

Art. 117. L'organo di garanzia si riunisce entro sette giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Dirigente Scolastico e delibera, in presenza del numero legale, a maggioranza, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente sui fatti ed i provvedimenti in contestazione. L'organo di garanzia può anche convocare lo studente interessato ed i suoi genitori, per sentirne in merito il punto di vista. I membri supplenti sono convocati a sostituire i membri effettivi della medesima componente che comunicano l'impossibilità o l'inopportunità di essere presenti alla convocazione dell'organo.

Art. 118. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o

collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Art. 119. L'organo di garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo annullando o modificando il provvedimento disciplinare impugnato dal ricorrente.

Art. 120. Contro le decisioni assunte dall'organo di garanzia interno alla scuola è ammesso ricorrere, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'organo di garanzia regionale. L'impugnazione delle deliberazioni dell'organo di garanzia deve avvenire entro quindici giorni dalla loro comunicazione.

Art. 121. L'organo di garanzia regionale, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente Della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235) ed in merito alla rispondenza delle norme del presente regolamento a quelle contenute nello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Art. 122. Contestualmente all'iscrizione, e comunque non oltre i primi 15 giorni di attività scolastica, i genitori (ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), gli studenti e l'Istituzione scolastica sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità, che li impegna a stabilire, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, doveri e responsabilità, un'alleanza educativa ed a condividere i nuclei fondanti, le finalità, le priorità dell'azione educativa. L'elaborazione del Patto di corresponsabilità è demandata al Consiglio di Istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.